

# **SUL PIANO LEGALE**

## **CHE RISCHI CORRO ???**

**Il possesso di sostanze stupefacenti e psicotrope  
in base alla quantità, alle circostanze e al tipo di sostanza  
comporta delle conseguenze sul piano amministrativo e/o  
penale**

(con la collaborazione del Nucleo Operativo Tossicodipendenze N.O.T. della Prefettura di Bologna)

# DPR n. 309 del '90 e ss.mm.

## Art. 75

**La detenzione di sostanze stupefacenti per farne uso personale è vietata e costituisce un illecito amministrativo: Art. 75**

### **Conseguenze**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE di competenza della Prefettura di residenza, quali:**

- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- la sospensione di permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Tali sanzioni vengono adottate dal Prefetto in base alle sostanze rinvenute e alle recidive e si applicano per un periodo da 1 a 3 mesi in caso di sostanze «leggere» (cannabis) e **da 2 mesi a 1 anno per sostanze «pesanti»** (eroina, morfina, metadone, cocaina, allucinogeni, ketamina ecc.)

# TABELLE DELLE SOSTANZE

(artt. 13 e 14 del DPR 309/90)

LE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE SONO SOTTOPOSTE ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E SONO RAGGRUPPATE IN **4 TABELLE**:

- **Tabella I: droghe pesanti** (eroina, morfina, metadone, **cocaina**, allucinogeni, ketamina ecc.)
- **Tabella II: droghe leggere** (cannabis)
- **Tabella III:** barbiturici (es. sedativi...)
- **Tabella IV:** benzodiazepine (es. valium...)

# COSA SIGNIFICA DETENERE ?

**Avere a disposizione una sostanza stupefacente**

Quindi ....

- essere trovato mentre la stai preparando o consumando
- averla addosso (nelle tasche dei pantaloni, della giacca, ...)
- averla dentro lo zaino, dentro la borsa, all'interno del portafoglio...
- averla nella macchina, moto ....
- averla a casa in un cassetto, in una scatola ...

Ma anche....

Puoi essere ritenuto responsabile di detenzione se:

- sei stato visto nell'atto di gettarla dal finestrino della macchina o nell'atto di gettarla a terra ...

# Attenzione!

## RITIRO IMMEDIATO PER 30 GIORNI DELLA PATENTE DI GUIDA

(art. 75, comma 3 del DPR 309/90)

Avviene quando al momento del controllo la persona detiene una sostanza stupefacente e ha anche la diretta e immediata disponibilità DI UN VEICOLO A MOTORE:

### ESEMPI DI CASI RICORRENTI:

- SEI DENTRO LA MACCHINA CHE E' IN SOSTA IN UN PARCHEGGIO O SULLA STRADA E HAI SOSTANZA STUPEFACENTE
- SEI FUORI DALLA MACCHINA CHE E' PARCHEGGIATA NELLE VICINANZE E HAI SOSTANZA STUPEFACENTE;
- SEI FERMO VICINO ALLA TUA MOTO E HAI SOSTANZA STUPEFACENTE

**La patente viene restituita trascorsi i 30 giorni dal fatto**

# Misura particolare oltre alle sanzioni...

La Prefettura nell'ambito del procedimento Art. 75

DPR 309/90 può disporre

la **REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA** presso la Commissione Medica Locale (CML) dell'Ausl che prevede l'accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida mediante esami sanitari (esami delle urine) con costo a carico della persona.

Art. 128 co. 1 *sexies* e co.2 del d.lgs n.285/1992 C.d.s.

# Uso personale o Spaccio?

Lo spaccio di sostanze stupefacenti (vendere/cedere/offrire/procurare ad altri etc.) è  
un **REATO PENALE: Art. 73 del DPR 309/90**

Dal punto di vista normativo i criteri per definire  
uso personale o spaccio sono i seguenti:

- la quantità della sostanza
- le modalità di presentazione della stessa (ad es. se è confezionata e frazionata o se si ha un apparecchio di misurazione e pesatura)
- ogni altra circostanza considerata in qualche modo significativa (ad esempio le modalità della custodia della sostanza, il rinvenimento di sostanze di natura differente...)
- essere in possesso di grosse somme di denaro, ecc...

# Art. 187 del Codice della Strada

(Ufficio Patenti della Prefettura)

## Art. 187

Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope **commette un REATO PENALE ed è punito con:**

- sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni con l'obbligo della visita medica di revisione (presso la CML patenti)
- ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000
- arresto da sei mesi ad un anno

## NOVITA' introdotta

(Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Prime disposizioni operative)

**nel caso di inidoneità certificata dalla CML patenti, è sempre disposta la REVOCA DELLA PATENTE per 3 anni.**



## L'art. 187 prevede tre tipi di accertamenti:

- Accertamenti non invasivi con strumenti portatili (comma 2)
- Test salivari (comma 2-bis)
- Test in Ospedale (comma 3)

potranno essere effettuati «a caso», anche in assenza di indizi che facciano presumere agli agenti di Polizia l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

---

**Gli agenti di Polizia accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie** per effettuare gli esami necessari a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope  
NEI CASI IN CUI:

- i test portatili danno esito positivo
- si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ad esempio un comportamento scorretto alla guida, il possesso di sostanze ritrovate nel veicolo o sul conducente)
- qualora non sia possibile effettuare il test salivare (non disponibilità dei test) o qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo

# **...ANCORA sull' Art. 187**

**il Giudice del Tribunale applica ulteriori sanzioni, come ad esempio:**

- **il pagamento di una multa in denaro;**
- **lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (pena alternativa al carcere);**
- **l'aumento della durata della sanzione di sospensione della patente di guida;**

## **IL RIFIUTO**

**DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI SULLO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DOVUTA AD USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI:**

- **E' REATO PENALE**
- **COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA 6 MESI A 2 ANNI CON REVISIONE MEDICA.**